

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA

DLVO 62/17

NOTA MIUR 1865/2017



A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.C. SAN FRANCESCO DI PAOLA
MESSINA COD. MECC. MEIC86500V

- **Oggetto.** La valutazione ha per oggetto il **processo formativo** e i **risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni.
- **Finalità.** Concorre al **miglioramento degli apprendimenti** e al successo formativo. Documenta lo sviluppo dell'identità personale e **promuove l'autovalutazione** in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze,
- **Aggancio alle discipline ed alle attività.** La valutazione **periodica e finale** degli apprendimenti è riferita a **ciascuna delle discipline** di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.

- **Si resta ai voti.** La valutazione viene espressa con **voto in decimi** e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.
- **I docenti su potenziamento concorrono alla valutazione.** I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, **forniscono elementi di informazione** sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.
- **Abolito il voto di comportamento.** La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni «viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il **collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.**

- **Torna il giudizio.** Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene **integrata con la descrizione dei processi formativi** (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
- **...come per IRC.** Si rammenta, inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed **espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.**
- **... così per il comportamento.** La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

- **Anche con insufficienze si è promossi.** l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
- **Obbligo di comunicare alle famiglie i voti insufficienti.** A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- **Obbligo di attivare il potenziamento.** Nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, la scuola attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- **Quando non ammettere.** Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Ammissione classe successiva scuola primaria

- **Anche con insufficienze si è promossi.** L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
- **Obbligo di comunicare alle famiglie i voti insufficienti.** A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione
- **Obbligo di attivare il potenziamento.** Nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, la scuola attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Ammissione classe successiva scuola
secondaria

- **Quando non ammettere.** In sede di scrutinio finale, **presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato**, il consiglio di classe, con **adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti**, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). **La non ammissione viene deliberata a maggioranza.**
- **Il peso dell'IRC.** Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe **diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.**
- **Attenzione al comportamento.** Come è stato già precisato, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. Viene confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, **nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale** (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Ammissione classe successiva scuola
secondaria

- **Criteri.** Il collegio dei docenti delibera i **criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento** che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.
- **Corrispondenza voto/livelli.** Il collegio dei docenti esplicita la **corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento** (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).
- **Non ammissione.** Definisce altresì i **criteri generali per la non ammissione alla classe successiva** e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.
- **Torna il giudizio.** La valutazione **periodica e finale** viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
- **Adeguamento delle «pagelle».** Le istituzioni scolastiche avranno cura di **adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale** tenendo conto delle novità sopra esposte.

LE SPECIFICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

DLVO 62/17
NOTA MIUR 1865/2017



A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.C. SAN FRANCESCO DI PAOLA
MESSINA COD. MECC. MEIC86500V

- **Monte ore.** Ai fini della validità dell' anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Il monte ore del Tempo Prolungato per la scuola secondaria è così costituito:

- Monte ore annuale su 36 h settimanali = 1188
- Monte ore annuale $1188 \times \frac{3}{4} = 891$ ore di frequenza-ore assenza massime = **297 ore**

Il monte ore del Tempo Normale per la scuola secondaria di I grado T.N. è così costituito:

- Monte ore annuale su 30 h settimanali = 990
- Monte ore annuale $990 \times \frac{3}{4} = 742$ ore di frequenza - ore assenza massime = **247ore**

Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di religione e non svolgono l'ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto di 33 ore.

- **Non ammissione per monte orario.** Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, **il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti** disponendo la non ammissione alla classe successiva.
- **Trasparenza del monte ore/deroghe.** L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno. **Rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.**
- **Monitoraggio delle assenze.** Si segnala inoltre la necessità di fornire secondo una **periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche** e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate.

- **Certificazione competenze.** La certificazione delle competenze è **redatta in sede di scrutinio finale** e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso **soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato**).
- **Certificazione e disabilità.** Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione **redatta sul modello nazionale** può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.
- **Integrazione INVALSI.** La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è **integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI**, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.
- **Quando compilare il modello.** E' definito in **sede di scrutinio finale** e **non è rilasciato** alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di **candidati privatisti**.

- **Deroghe.** Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, **stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza** previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, **debitamente documentati**, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.
- **Delibera n. 52 del 28/11/2013.** Le motivate e straordinarie deroghe del 10% al limite dei $\frac{3}{4}$ di frequenza del monte ore annuale (pari a 30 ore T.P e 25 ore T.N.) sono:
 - gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico attestanti la lungo -degenza;
 - terapie e/o cure programmate;
 - gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (ad es. lutto di parente, trasferimento famiglia, etc.);
 - donazioni di sangue;
 - partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - ingressi posticipati e uscite anticipate per motivi di trasporto autorizzati dall'Istituto (non i singoli ingressi posticipati o uscite anticipate)

ESAME DI STATO

DLVO 62/17

NOTA MIUR 1865/2017



A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.C. SAN FRANCESCO DI PAOLA
MESSINA COD. MECC. MEIC86500V

- **Requisiti di ammissione.** In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, **anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline** e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
 - b) non essere incorsi nella **sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
 - c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'**INVALSI**.

Ammissione all'esame di licenza scuola
secondaria

- **Voto di ammissione.** In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel P'TOF**, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.
- **Spunta il 5.** Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

- **Non ammissione.** Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, **tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti**, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, **pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.**
- **Il peso dell'IRC.** Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - **se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.**

- **Requisiti di ammissione. Sono ammessi in qualità di privatisti:**
 1. Coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.
 2. Coloro che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
- **Quando ritirarsi se interni.** La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la **dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.**
- **Quando presentare la domanda.** La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata **entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento**, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

- **Inclusività.** Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche **copia delle certificazioni rilasciate**, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, **aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.**
- **Incompatibilità.** I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.
- **Obbligo INVALSI.** Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i **candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI** (art. 7 DLVO n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, **comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.**

Ammissione all'esame di licenza scuola
secondaria PRIVATISTI

- **Componenti.** Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una **commissione d'esame**, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in **tante sottocommissioni quante sono le classi terze**.
- **Docenti inclusi.** Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali **docenti di sostegno e di strumento musicale**.
- **Docenti esclusi.** Non fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del **potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa**.
- **Sottocommissioni.** Sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di **tutti i loro componenti**.
- **Sostituzioni.** Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione **tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica**.

5. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, e' cosi' determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

	settimanale	annuale
Italiano, Storia, Geografia	9	297
Attivita' di approfondimento in materie letterarie	1	33
Matematica e scienze	6	198
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
Seconda lingua comunitaria	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	1	33

8. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato e' cosi' determinato fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:

	settimanale	annuale
Italiano, Storia, Geografia	15	495
Matematica e scienze	9	297
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
Seconda lingua comunitaria	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	1	33
Approfondimento a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario	1 o 2	33/66

- **Il Presidente.** Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal **dirigente scolastico** preposto.
- **Sostituto del Dirigente/Presidente.** In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un **docente collaboratore del dirigente scolastico**, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, **appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.**

- **Il Presidente decide il calendario.** Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al dirigente scolastico **definire e comunicare al collegio dei docenti** il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive.
- **Prove suppletive.** Devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, **solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.**

- **Candidati privatisti.** La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, **assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.** Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad **una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.**
- **Nomina del coordinatore sottocommissione.** Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. **Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo** nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.
- **Ordine e durata oraria delle prove.** In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, **che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.**

- **Tracce.** Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, **predisporre le tracce** delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, **nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.**
- **Strumenti autorizzati.** La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, **dandone preventiva comunicazione ai candidati.**
- **Tutele DSA e H.** La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

- **Prove.** Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:
 - 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
 - 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
- **Tipologie.** Per ciascuna delle prove scritte il DM n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; **la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce**, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Articolo 7

(Prova scritta relativa alle competenze di italiano)

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
 - a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 - b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
 - c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

Articolo 8

(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
 - a) problemi articolati su una o più richieste;
 - b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Articolo 9

(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
 - a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
 - b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 - c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
 - d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
 - e) sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.
4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

- **Valutazione delle prove.** La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di **criteri comuni adottati dalla commissione**, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.
- **Valutazione lingua straniera.** Alla prova scritta, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
- **Voto finale.** Viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
- **Primo step.** La sottocommissione determina in prima istanza **la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto**, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.
- **Secondo step.** La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.
- **Dalla proposta della sottocommissione alla commissione.** Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. **La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10,tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.**

- **Inclusività e INVALSI.** Le alunne e gli alunni con disabilità **partecipano alle prove INVALSI** di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono **prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove** e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.
- **PEI.** La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del PEI, predispone, se necessario, **prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

- **Inclusività e sussidi.** Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario. dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. **Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.**
- **Assenza=non superamento.** Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, **fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva**, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. **Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado** ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

- **DSA e INVALSI.** Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (OSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017.
- **DSA e strumenti.** Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.
- **Dispensa prova lingua straniera.** Le alunne e gli alunni con OSA **dispensati** dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera **non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.** Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. **Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.**

- **Esonero prova lingua straniera.** Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato **prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.** Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6110) **non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.** Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.